



*Ministero dell'ambiente  
e della sicurezza energetica*

**DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI**

**DI CONCERTO CON**

*Ministero della cultura*

**SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA**

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, la Parte seconda, Titoli I e III, e relativi allegati;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, recante “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”;

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, per il quale articolo 4 il Ministero della transizione ecologica cambia la propria denominazione in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

**VISTO** l'art. 29 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, attuato con l'art. 26 ter del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, che istituisce la Soprintendenza speciale per il PNRR, operativa fino al 31 dicembre 2026, con funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a valutazione di impatto ambientale in sede statale, nonché l'art. 36, comma 2 ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che ha esteso dette funzioni agli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), tra cui rientra quello oggetto del presente decreto;

**VISTI** i decreti legislativi 8 novembre 2021, n. 199, 3 marzo 2011, n. 28 e 29 dicembre 2003, n. 387, recanti attuazione, rispettivamente, della direttiva (UE) 2018/2001, della direttiva 2009/28/CE e della direttiva 2001/77/CE in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

**VISTO** il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219, recante “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

**VISTE** le Linee guida in materia di impianti agrivoltaici, pubblicate dal Ministero della transizione ecologica il 27 giugno 2022 sul proprio sito internet;

**VISTO** il decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati gli “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

**VISTI** i decreti del Ministro della transizione ecologica 10 novembre 2021, n. 457, 29 dicembre 2021, n. 551, di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, e 30 dicembre 2021, n. 553, di nomina del Presidente della Commissione PNRR-PNIEC, nonché gli ulteriori decreti di nomina dei Componenti della Commissione n. 27232 e n. 27234 del 3 marzo 2022, n. 60868 del 16 maggio 2022, n. 65912 e n. 65913 del 26 maggio 2022;

**VISTA** l’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, e contestuale verifica del piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo, presentata da Sardinia Agro Solar Energy S.r.l. con nota prot. n. 1 del 24 febbraio 2022, acquisita al prot. MiTE-30917 del 10 marzo 2022, in relazione al progetto di un parco agrivoltaico, denominato "Pimpisu", della potenza complessiva pari a 38,79 MW con sistema di accumulo (BESS) integrato con potenza complessiva di 17 MW, da realizzarsi nel Comune di Serramanna (SU);

**CONSIDERATO** che il progetto è compreso nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, al punto 2, denominata “impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW” e tra quelli del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152/2006, al punto 1.2.1 denominato “Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici”;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, la pubblicazione dell’annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed il conseguente deposito del progetto, dello studio di impatto ambientale comprensivo del piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo, della Sintesi non tecnica nonché dell’Avviso al pubblico è avvenuta sul sito internet del Ministero della transizione ecologica in data 5 luglio 2022;

**CONSIDERATO** che l’intervento oggetto della procedura di VIA, localizzato nella regione Sardegna, nel Comune di Serramanna (SU), in località “Su Pranu de Sedda”, prevede la costruzione di impianto agrivoltaico, denominato “Pimpisu”, che impegna una superficie in area agricola (Zona E) di circa 51 ha. L’impianto si compone di 2 sotto campi costituiti da strutture ad inseguimento monoassiale in grado di generare una potenza complessiva di 38,79 MWp, integrata con un sistema di accumulo elettrochimico di potenza pari a 17 MW per una potenza complessiva in immissione nella RTN di 33 MW, con una producibilità attesa stimata in 65.014 GWh/anno;

**VISTA** la nota con osservazioni pervenute dalla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente con prot. n. 21062 del 12 agosto 2022, acquisita

al prot. MiTE-0101370 in pari data, così come integrata con nota prot. n. 25281 del 4 ottobre 2022, acquisita al prot. MiTE-122080 del 5 ottobre 2022;

**ACQUISITO** il parere favorevole, con condizioni ambientali, del Ministero della cultura, Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui alla nota prot. MIC\_SS-PNRR|0004748-P| del 20 ottobre 2022, acquisito al prot. MiTE-0130435 in pari data;

**CONSIDERATO** che nel parere reso dal Ministero della cultura con nota prot. MIC\_SS-PNRR|0004748-P| del 20 ottobre 2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR è riportato che “il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-quinquies dell’art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, anche in considerazione del fatto che il Proponente non ha consegnato la Relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005”;

**ACQUISITO** il parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 87 del 24 novembre 2022 di cui alla nota prot. CTVA-9577 del 6 dicembre 2022, assunta al prot. MiTE-153371 di pari data con il quale ha espresso:

- parere favorevole circa la compatibilità ambientale del progetto di un parco Agrivoltaico, denominato "Pimpisu", della potenza complessiva pari a 38,79 MW con sistema di accumulo (BESS) integrato con potenza complessiva di 17 MW, da realizzarsi nel Comune di Serramanna (SU), fatto salvo il rispetto di specifiche condizioni ambientali;
- parere favorevole in merito alla conformità del Piano Preliminare per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017, nel rispetto di quanto prescritto nella condizione ambientale n. 3;

**CONSIDERATO**, quindi, che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) parere del Ministero della cultura, reso dalla Soprintendenza speciale per il PNRR con nota prot. MIC\_SS-PNRR|0004748-P| del 20 ottobre 2022, acquisito al prot. MiTE-0130435 in pari data, costituito da n. 10 (dieci) pagine;
- b) parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 87 del 24 novembre 2022, costituito da n. 42 (quarantadue) pagine;

**RITENUTO**, sulla base di quanto premesso e delle motivazioni contenute nei citati pareri, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

#### **Giudizio di compatibilità ambientale del progetto**

1. È espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto di un parco agrivoltaico, denominato "Pimpisu", della potenza complessiva pari a 38,79 MW con sistema

di accumulo (BESS) integrato con potenza complessiva di 17 MW, e relative opere connesse, da realizzarsi nel Comune di Serramanna (SU), proposto da Sardinia Agro Solar Energy S.r.l. e parere favorevole alla conformità del Piano Preliminare per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo, subordinati al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3;

2. Riguardo alla verifica del Piano di Utilizzo preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo, la Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha ritenuto che il Proponente dovrà porre in essere le attività di cui al comma 4 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017 e trasmettere i relativi esiti al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARPA Sardegna nelle modalità e tempistiche indicate dalla norma, secondo quanto richiesto con la condizione ambientale n. 3 del citato parere;

3. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la durata dell'efficacia del presente decreto è di 5 anni decorrenti dalla data della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, trascorsi i quali, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata.

## **Articolo 2**

### **Condizioni ambientali della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC**

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione PNRR-PNIEC n. 87 del 24 novembre 2022.

2. Il Proponente, Sardinia Agro Solar Energy S.r.l., dovrà porre in essere le attività di cui al comma 4 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 2017.

3. Il Proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

## **Articolo 3**

### **Condizioni ambientali del Ministero della cultura**

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero della cultura espresso dalla Soprintendenza speciale per il PNRR con prot. MIC\_SS-PNRR|0004748-P| del 20 ottobre 2022. Il Proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

## **Articolo 4**

### **Verifiche di ottemperanza**

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 2, e, in collaborazione con il Ministero della cultura, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica effettua l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Commissione Tecnica PNRR-

PNIEC n. 87 del 24 novembre 2022. Il Ministero della cultura effettua le attività di verifica tramite il proprio Ufficio periferico così come indicato nel proprio parere.

3. I soggetti e gli uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero della cultura.

4. Qualora i soggetti e gli uffici di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di competenza, così come previsto al comma 4 del sopracitato articolo 28.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente nei limiti in cui le attività di verifica richieste ai soggetti ed Enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

## **Articolo 5** **Disposizioni finali**

1. Il presente decreto è notificato alla Sardinia Agro Solar Energy S.r.l., al Ministero della cultura, all'ARPA Sardegna, al Comune di Serramanna, alla Provincia del Sud Sardegna alla Regione Autonoma della Sardegna, la quale ne cura la trasmissione alle altre Amministrazioni interessate.

2. Il presente decreto, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica PNRR PNIEC e del Ministero della cultura, è reso disponibile sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro e non oltre 60 e 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

**IL DIRETTORE GENERALE  
VALUTAZIONI AMBIENTALI**

**Gianluigi Nocco**



GIANLUIGI NOCCO  
Ministero della  
Transizione Ecologica  
Direttore Generale  
16.01.2023 16:14:36  
GMT+00:00

**IL SOPRINTENDENTE SPECIALE  
PER IL PNRR  
DIRETTORE GENERALE**

**Luigi La Rocca**

Firmato digitalmente da

**LUIGI LA ROCCA**

CN = LA ROCCA LUIGI  
O = MIBACT  
C = IT